

Civile Ord. Sez. 6 Num. 19447 Anno 2018

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE

Relatore: RUBINO LINA

Data pubblicazione: 20/07/2018

ORDINANZA

sul ricorso [REDACTED] proposto da:

[REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED]
[REDACTED] presso lo studio dell'avvocato
[REDACTED], che lo rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

contro

[REDACTED] in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in [REDACTED]
[REDACTED] presso lo studio dell'avvocato [REDACTED]
[REDACTED], che la rappresenta e difende;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 23826/2016 del TRIBUNALE di ROMA,
depositata il 19/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/06/2018 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

Rilevato che:

1. [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi ed illustrato da memoria contro la [REDACTED] avverso la sentenza n. 23826\2016 del Tribunale di Roma.
2. Resiste [REDACTED] con controricorso illustrato da memoria.
3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal d.l. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di manifesta infondatezza dello stesso. Il decreto di fissazione dell'udienza camerale e la proposta sono stati comunicati.

Considerato che:

1. Il Collegio, esaminate anche le memorie depositate dalle parti, condivide le considerazioni del contenute nella proposta del relatore, nel senso della manifesta infondatezza del ricorso.
2. [REDACTED] otteneva una ordinanza di assegnazione del credito nei confronti del terzo pignorato [REDACTED] Poiché [REDACTED] non corrispondeva a suo avviso l'intero importo dovuto (comprensivo delle spese successive all'ordinanza), il [REDACTED] agiva esecutivamente nei confronti di [REDACTED] che proponeva

opposizione deducendo di aver tempestivamente pagato l'intero credito.

3. Il giudice di primo grado accoglieva l'opposizione valutando esatto l'adempimento della propria obbligazione da parte di

4. L'appello del [REDACTED] veniva rigettato, in quanto il tribunale riteneva che il terzo destinatario dell'ordinanza di assegnazione, non avesse alcun obbligo di pagamento sino all'avvenuta notificazione della ordinanza di assegnazione e che, sino a tutto il decorso del termine che doveva essergli concesso per l'adempimento non poteva essere considerato inadempiente e non poteva essergli notificato il precetto, che presuppone proprio l'inadempimento dell'obbligo portato dal titolo esecutivo.

5. Il ricorrente denuncia l'erronea esclusione della natura di titolo esecutivo della ordinanza di assegnazione resa all'esito di una procedura di pignoramento presso terzi e, con il secondo motivo, l'omessa compensazione delle spese di lite, quindi la violazione dell'art. 92 c.p.c.

La censura di cui al primo motivo è infondata, in quanto il Tribunale di Roma ha fatto corretta applicazione del principio di diritto espresso da Cass. n. 9390 del 2016, secondo il quale in tema di esecuzione mobiliare presso terzi, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 533 c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a

favore dell'assegnatario, ma acquista tale efficacia soltanto dal momento in cui sia portata a conoscenza del terzo assegnatario o dal momento successivo a tale conoscenza che sia specificamente indicato nell'ordinanza di assegnazione.

Il ricorrente richiede la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, che appare superflua, in quanto la progressione evolutiva della giurisprudenza della Corte, attraverso il superamento di orientamenti precedenti che motivatamente si ritengano non più condivisibili, non deve necessariamente ricevere, per poter avvenire, il sigillo autorizzativo delle Sezioni Unite, specie laddove la sentenza che muta rispetto all'orientamento precedente, lungi dall'essere una isolata contrapposizione, è espressione di un meditato ripensamento che viene successivamente a consolidarsi attraverso altre pronunce. Nella specie, alla citata Cass. n. 9390 del 2016 hanno fatto seguito Cass. n. 13112 e 19986 del 2017, Cass. n. 1573 del 2018.

La censura di cui al secondo motivo è inammissibile per la parte in cui lamenta la mancata compensazione delle spese dei gradi di merito, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., dal momento che, in tema di spese processuali, la facoltà di disporre la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di

motivazione (Cass. S.U. n. 14989/05 e numerose altre). Trattasi di principio applicabile anche dopo le modifiche dell'art. 92, comma secondo, cod. proc. civ., perché l'obbligo di motivazione imposto da questa norma riguarda l'ipotesi in cui la compensazione sia disposta, ma non anche l'ipotesi in cui si segua il principio della soccombenza (che l'art. 91 cod. proc. civ. pone come regola in tema di riparto delle spese di lite, essendo la compensazione dell'art. 92, comma secondo, cod. proc. civ. prevista come eccezione). Poiché nella specie il giudice ha osservato l'art. 91 cod. proc. civ., è inammissibile la censura che si basa su norma non applicata, e soltanto discrezionalmente applicabile.

Il ricorso va complessivamente rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell' art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese di lite sostenute dalla controricorrente e le liquida in complessivi euro 1700,00 per compensi, oltre 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 19 giugno 2018

Il Presidente

Adelaide Amendola

SEGRETERIA IN CAUSELLI

4 /